

## Art. 1

### **Binari convergenti e paralleli**

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) in base alle loro caratteristiche, se ben orientate, possono contribuire attivamente al miglioramento della qualità della Vita della Comunità del nostro Paese. Sono esclusi dalla normativa del terzo settore i seguenti enti (formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie, associazioni di datori di lavoro).

Gli ETS stanno realizzando e consolidando, nel corso del tempo un modello di partnership sempre più inclusivo e di co-programmazione degli interventi con la pubblica amministrazione (PA-I° settore) non solo negli ambiti consolidati nel welfare sociale ma anche nei settori della cultura, turismo, .. .

Sul versante dei rapporti del TS e Privati (imprese – II° settore) i rapporti sono sempre più intensi, condivisi e bilanciati (...) . Tipici esempi sono tutte le misure adottate dalle imprese finalizzate al sostentamento e al soddisfacimento dei propri dipendenti negli ambiti culturali, ricreativi, sportivi e in due parole: di socialità e solidarietà. Nell'auspicio di aver un ritorno di fidelizzazione ed armonia e perché no un aumento della compliance e della produttività aziendale. Naturalmente queste dovrebbe avere valenza ed interesse anche nella pubblica amministrazione. A fare la differenza, in questo caso, sarà il gioco di pesi e contrappesi degli incentivi assegnati alle diverse forme di ETS. Un equilibrio reso complesso dalla volontà del legislatore di riconoscere, da un lato, l'esistenza storica di un leader di settore (la cooperazione sociale, la cui legge istitutiva è rimasta intatta nell'intervento riformatore) e, al tempo stesso, di facilitare la nascita di una nuova generazione di ETS che pur condividendo le medesime finalità operano attraverso modelli diversi (non solo cooperativi) e in settori differenti.

Con la L.117/2017 la normativa sul TS e l'istituzione del registro unico nazionale enti terzo settore (RUNTS) prevede diverse tipologie di associazioni OdV; APS; Fondazioni; .. stralciando la dicitura "on-lus"

In sede di adeguamento alla normativa la scelta più appropriata che abbiamo adoperato è quella di APS Tale scelta ci consente di svolgere agevolmente le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, come da statuto, che ci si è prefissi. La scelta di un modello errato può portare, oltre a sanzioni, anche a limitazioni di operatività nella gestione delle attività quotidiane.

*Franco Ardizzone – Antonio Busacca*

Fonte dati : rivista impresa sociale.it; per approfondire: DL 3 luglio 2017, n. 117; Circolare Ministeriale n.20 - 27.12.2018; legge 328 - 8.11.2000; 2018 Decreto Correttivo a DL.117.2017